

“PROTECO Onlus”

Associazione Volontari di Protezione Civile del
Territorio Comunale di Scorzè (VE) – Onlus

STATUTO

(versione approvata con delibera dell'Assemblea di data 21 maggio 2011)



**ART. 1
(Denominazione e sede)**

L'organizzazione di volontariato, denominata: PROTECO Onlus - Associazione Volontari di Protezione Civile del Territorio Comunale di Scorzè (VE) – ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)", in seguito più brevemente indicata come "Associazione e/o Organizzazione", assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.-

L'organizzazione ha sede legale in via Antonio Cercariolo, n° 18 (diciotto) nel comune di Scorzè, provincia di Venezia.-

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2
(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato PROTECO Onlus è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3
(Efficacia dello Statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**ART. 4
(Interpretazione dello Statuto)**

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5
(Finalità)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale prevalentemente **nell'ambito del soccorso e protezione civile**, ovvero svolge attività rivolte al primo soccorso ed intervento in caso di calamità naturali e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di "Impegno e Protezione Civile".

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

- a) partecipazione a campagne promozionali e di formazione del personale per interventi relativi ai compiti istituzionali del volontariato di Protezione Civile organizzati dagli organi competenti;
- b) studio delle emissioni radio rientranti nell'ambito delle frequenze consentite dalla Legge per gli scopi dell'Associazione, operazioni di radio assistenza;
- c) operatività, in caso di eventi calamitosi anche di modesta entità, in collaborazione con l'Ente Comune, su richiesta del Sindaco e/o delle Autorità ed organismi superiori preposti e competenti in materia di Protezione Civile;



d) operatività, in caso di altre emergenze che riguardino la tutela delle persone e delle cose, nei limiti indicati dalle Autorità e dagli altri gli organismi preposti e competenti in materia di Protezione Civile.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto, nel Comune di Scorzè, nella Provincia di Venezia.

ART. 6 (Ammissione dei Soci)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile.

Possono essere ammessi soci minori di anni diciotto ma con età non inferiore ai quindici. Con la loro ammissione i predetti assumeranno lo status di "socio pioniere". La richiesta di ammissione all'organizzazione dovrà pervenire dal soggetto che esercita la potestà genitoriale che in seguito sovrintenderà al rispetto di quanto previsto nel presente statuto e potrà esercitare i diritti di voto in nome e per conto del minore.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Possono essere ammessi Soci Benemeriti/Onorari, per particolari circostanze, sia persone fisiche che giuridiche ed Enti, senza diritto di voto.

ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti previsti dal regolamento interno o ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare una quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto



dopo aver comunicato formalmente l'intenzione all'interessato ed aver ascoltato le sue giustificazioni.

L'aderente all'organizzazione che per oltre un anno non partecipa alle attività associative né alle adunanze sociali senza darne motivazione, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto dopo aver comunicato formalmente l'intenzione all'interessato ed aver ascoltato le sue giustificazioni.

ART. 9
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 10
(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza, dal VicePresidente o da uno dei Soci nominato dai presenti. Chi presiede l'Assemblea sarà coadiuvato da altro Socio con funzioni di segretario della riunione.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

I voti sono espressi in forma palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e il documento viene conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 11
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 12
(Convocazione)

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un quinto (1/5) degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.



La convocazione avviene mediante comunicazione scritta ai Soci (lettera, fax, e-mail, ecc) contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o in luogo pubblico.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di Assemblea che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.


Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di minimo 5 (cinque) e massimo 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 (tre).

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato tra i componenti di quest'organo nella loro prima riunione dopo l'Assemblea elettiva.

Nella medesima riunione i componenti del Consiglio Direttivo eleggono anche

- a) il Vice Presidente dell'organizzazione che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni
- b) su proposta del Presidente, il Segretario ed il Tesoriere che possono essere rappresentati dalla stessa persona. Il Segretario redige i verbali delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione. Il Tesoriere redige i documenti delle entrate e delle uscite e predisponde il conto consuntivo annuale e quello di previsione che dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Il Tesoriere,



custodisce il fondo comune ed autorizzato dal Presidente può eseguire operazioni di cassa.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese secondo quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dall'eventuale regolamento interno

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.


ART. 17 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono quelle previste dall'art.5 della Legge 266/91 ovvero da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

ART. 18 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.



I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 20
(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione;

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 21
(Bilancio)

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.



ART. 23
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale, apposito, regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

ART. 25
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

ART. 28
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Il presente Statuto annulla e sostituisce integralmente il precedente già a registro n.010899 di data 06 maggio 1999 presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia 2-

Letto ed approvato dai Soci riuniti in Assemblea in Scorzè (VE) il 21 maggio 2011

Il Presidente dell'Assemblea

